



**Comune di
Quarto d'Altino**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE SALA GIOCHI
E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI
DA TRATTENIMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

CAPO I NORME GENERALI

ART.1 – OGGETTO

1. A norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S), approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., nonché del relativo Regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni per le sale giochi o altri giochi leciti (ove previste dalla legislazione vigente).
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni cui al comma 1, sono disciplinate dall'art.86, c. 1, del T.U.L.P.S e s.m. i., dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente regolamento.

ART.2 – OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano pertanto ai seguenti principi:
 - a. libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione
 - b. tutela della sicurezza urbana, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
 - c. semplificazione e trasparenza
 - d. le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

ART.3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

- *giochi leciti*: si considerano tali:

1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm. , si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo

complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.(c.d. VLT): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Sono soggetti ad autorizzazione del Questore ai sensi dell' Art. 88 del TULPS ;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

- *giochi a distanza:* i giochi pubblici gestiti da A.A.M. S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

- esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- *superficie di somministrazione:* la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

- *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:* la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

- *esercizi commerciali:* esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal d. Igs. 31.3.1998 n. 114 e dalla L.R. Veneto 3.8.2004 n. 15;

- *area di vendita degli esercizi commerciali:* la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

- *area separata:* area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del

T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

- *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

- *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita — o quello orario — per il biliardo, che deve essere costantemente esposto, per informarne i giocatori.

ART. 4 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'apertura di una nuova sala giochi, valutata e verificata la documentazione prodotta (avvalendosi anche delle competenze di altri settori comunali), e acquisiti i pareri tecnici favorevoli dei settori interessati, provvederà a rilasciare l'eventuale autorizzazione, o a comunicare il diniego motivato.
2. L'eventuale documentazione mancante dovrà essere richiesta dall'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, sospendendo i termini di cui al comma 1, e integrata dal richiedente con possibilità di proroga in caso di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza;
3. L'ampliamento o la riduzione della superficie e il trasferimento di sede nell'attività di sala giochi sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata nelle modalità di cui i commi 1 e 2 del presente articolo.
4. In caso di mero subingresso nell'attività di una sala giochi, il subentrante dovrà chiedere l'autorizzazione ma non è tenuto ad adeguare i locali a quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione della lettera h) del medesimo articolo.
5. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii. in materia di sportello unico per le attività produttive e dal vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
6. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, in quanto soggette a speciali norme di settore, alle agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive e agli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione di pubblica sicurezza.

CAPO II SALE GIOCHI

Art. 5 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'Art. 86 del TulpS per l'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie o il trasferimento di sede di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico - edilizia, compresa la destinazione d'uso, previo parere degli organi tecnici preposti all'analisi e alla verifica della documentazione esibita nel corso dell'istruttoria (avvalendosi anche delle competenze di altri servizi comunali);
2. L'istanza, con marca da bollo, per il rilascio dell'autorizzazione deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, scaricabile dal sito www.comune.quartodaltino.ve.it
3. La domanda deve contenere:
 - le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) e di eventuali soci, ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono esercitare e degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - il titolo di disponibilità dei locali sede dell'esercizio;
 - l'ubicazione e quantità dei parcheggi a disposizione dell'attività;
 - le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, concernenti

il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, (non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.) nonché relative ai requisiti dei locali.

- La descrizione dell'insegna dell'attività.
- L'indicazione dell'orario di apertura dell'attività.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, precisando gli estremi e la tipologia del titolo edilizio e del certificato di agibilità;
- c) N. 2 planimetrie dei locali in scala 1: 100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco, con specifico dettaglio della tipologia prevista, di cui all'art.110, c.6 e 7, del T.U.L.P.S. e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- d) la documentazione dettagliata dei giochi da installare completa di codice del gioco, nulla osta per la messa in esercizio;
- e) valutazione previsionale d'impatto acustico o dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore, redatta ai sensi della normativa vigente contenente le misure per il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela;
- g) dichiarazione del rispetto della distanza di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- h) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, delle norme materia di superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- i) certificato di prevenzione incendi per i locali con capienza superiore a 100 persone;
- j) relazione tecnica denominata "Studio sugli impatti di traffico" che verifichi quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- k) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;
- l) La documentazione attestante la dotazione di un punto di accesso alla rete telematica di cui all'Art. 14-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 640;
- m) copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione.
- n) dichiarazione sulla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del R.D. 635/ 1940;
- o) copia documento d'identità del sottoscrittore;
- p) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. I locali delle sale giochi di cui all'art.86, comma 1, e gli esercizi di cui all'art.88 del TULPS, allo scopo di salvaguardare il territorio comunale, garantire la piena accessibilità ai luoghi sensibili senza interferenze sui soggetti più deboli, tutelare il diritto delle persone alla quiete nelle loro abitazioni e prevenire situazioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza pubblica inseguito al concentramento di individui dediti al gioco, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a. Destinazione d'uso commerciale e collocazione dei locali al piano terra;
 - b. Non devono essere ubicati in edifici in cui sia prevista anche la destinazione d'uso residenziale;
 - c. Sia rispettata per i locali interessati la vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia;
 - d. L'ubicazione non può ricadere in zone territoriali individuate dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale di tipo A (centri storici), tipo B (zone residenziali consolidate) e zone di tipo C già consolidate (zone di espansione);
 - e. Avere un'area di vendita con superficie massima di 250mq;
 - f. Distanza di m.500 da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri sociali o altri

- istituti frequentati principalmente da giovani, anziani, disabili o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, luoghi di culto e caserme;
- g. All'interno del perimetro iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO "Venezia e la sua Laguna" relativo al territorio comunale di Quarto d'Altino e direttamente connesso al sistema lagunare di Venezia e ad una distanza esterna dallo stesso di m.300 in considerazione dei primari obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, tenendo conto dell'impatto dell'attività di sala gioco su un contesto caratterizzato da elevata tutela ambientale e culturale;
 - h. Per il raggiungimento della sala gioco, va verificata la disponibilità di apposito/i attraversamento pedonale/i nel raggio di m 200; se mancanti, dovranno essere garantiti i necessari attraversamenti pedonali realizzati senza barriere architettoniche. Qualora sul fronte prospiciente l'attività non sia presente disponibilità di sosta o non sia delimitato un percorso pedonale, dovranno essere apposti paletti dissuasori o altri dispositivi di dissuasione della sosta e di protezione del transito pedonale e ciclabile, previo parere dei competenti Servizi Tecnico e di Polizia Locale. Tali dispositivi vanno previsti anche nel caso di subingresso nell'attività.
 - i. Dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela in misura non inferiore a mq. 1 per ogni mq. della superficie dell'esercizio usufruibile dal pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione; deve altresì essere garantita la sosta dei cicli in misura di uno stalla cicli per ogni stallo di sosta tramite installazione di apposita rastrelliera; deve essere altresì garantita la sosta dei cicli in misura di uno stalla cicli per ogni stalla di sosta anche per ciclomotori e motocicli;
 - j. Il locale sia dotato di almeno n.2 servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno attrezzato di lavandini, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere, di cui almeno uno sia realizzato ed attrezzato per le persone con disabilità motoria. Nel caso in cui la sala giochi abbia una superficie aperta al pubblico superiore a 150 metri quadrati, è necessario aggiungere un ulteriore servizio igienico realizzato ed attrezzato per le persone con disabilità motoria. I servizi igienici dovranno essere provvisti d'aerazione naturale e/o artificiale,
 - k. Sia previsto un locale da adibirsi a ripostiglio per il deposito del materiale e delle attrezzature di pulizia,
 - l. I locali rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - m. Sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art.153 del R.D. 6 maggio 1940 n.635;
 - n. Sia rispettata la normativa in materia d'impatto acustico.
2. Le distanze di cui al comma 1) del presente articolo dovranno essere misurate sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro e le intersezioni stradali.
 3. Gli interventi e i dispositivi (paletti dissuasori, rastrelliere ecc.) di cui al comma 1) del presente articolo sono a carico della ditta richiedente.
 4. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai fini della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità e della salute delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco potrà imporre all'interessato, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della legge 241/1990:
 - a. l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b. l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c. la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTI. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:
 1. sia stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 8 per l'esercizio del gioco lecito;
 2. sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;

3. i congegni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale;
4. il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; in mancanza, si applica il limite previsto nel successivo art.19, comma 1, lett. d). La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

ART. 8 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA PRATICA DEL GIOCO LECITO

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la pratica del gioco all'interno di esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, scaricabile dal sito www.comune.quartodaltino.ve.it
2. Nella dichiarazione devono essere indicati:
 - le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
 - la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono esercitare e degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà — ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere allegati:

- Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;
- N. 2 planimetrie dei locali in scala 1: 100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco, con specifico dettaglio della tipologia prevista, di cui all'art.110, c.6, del T.U.L.P.S. e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- La documentazione dettagliata dei giochi da installare completa di codice del gioco, nulla osta per la messa in esercizio;
- Valutazione previsionale d'impatto acustico o dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà ove non siano superati i limiti di emissione di rumore, redatta ai sensi della normativa vigente contenente le misure per il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- La documentazione attestante la dotazione di un punto di accesso alla rete telematica di cui all'Art. 14-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 640;
- copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione.
- L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 11

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE ED ALTRI ESERCIZI

Art. 9 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE ED ALTRI ESERCIZI

1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione o in altri esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S., richiede il rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

ART. 10 - ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

1. L'istanza, ai sensi dell'art. 20 della L. 7.8.1990 n. 241, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere redatta nelle modalità previste all'art. 5 e prevedere il rispetto delle caratteristiche dei locali di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, deve essere garantita la differenziazione dell'offerta di gioco e l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, del T.U.L.P.S. non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso la stessa sala giochi.
I congegni di cui all'art. 110, c.6, del T.U.L.P.S. inoltre:
 - a. essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
 - b. non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c.6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune (art. 180 reg. es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che la stessa Autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre e che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).
4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio e devono essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, c.4 del DPR 640/1972 s.m.i. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo e modalità di pagamento di ciascuna partita, al funzionamento del gioco, anche relativamente alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
5. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
6. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro devono esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici, fornendo anche i recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
7. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 12 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi venga inserita un'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9, c. 1 della L.R. del Veneto n. 29/2007.

2. La superficie utilizzata non potrà essere superiore ad un quarto della superficie complessiva del locale a disposizione.

Art. 13 – ORARI

1. L'orario di apertura e chiusura delle sale-giochi è disciplinato da apposita ordinanza sindacale e può diversificarsi da zona a zona.

Art. 14 - PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
 - a. nei casi in cui il T.U.L.P.S. prevede la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
 - b. per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990.
2. Qualora i locali non posseggano più i requisiti l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione.
3. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
 - a. nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - b. per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
 - c. negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - d. con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.
 - e. L'autorizzazione di sala giochi, ai sensi del c. 4, dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977, può essere annullata o revocata per motivata richiesta del Prefetto.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 15 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di esecuzione.
2. Le altre violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da euro 25,00, ad euro 500,00 per il cui accertamento e irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge del 24/11/1981 n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
3. Compete al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'atto autorizzatorio o la chiusura dell'esercizio fatto salvo quanto previsto all'art. 13 (orari) del vigente regolamento.

Art. 16 - NORME TRANSITORIE

1. Le attività in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 ed 88 del T.U.L.P.S., esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono esentate dal rispetto dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Le sale giochi e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art.11.

Art. 17 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purché compatibili.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all' Albo del Comune.
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.